

**Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
(Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)**

Modifica del 28 ottobre 2015

L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

ordina:

I

L’ordinanza FINMA del 9 novembre 2005¹ sulla sorveglianza delle assicurazioni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b e 2

¹ Il supplemento di cui all’articolo 18 LSA ammonta:

- b. nell’assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettere a e b OS, ma almeno a 100 000 franchi.

² Nell’assicurazione sulla vita e per le riserve di compensazione nell’assicurazione crediti, il supplemento viene meno se l’impresa di assicurazione non assume nessun rischio d’investimento.

Art. 5 *Assegnazione alle riserve legali da utili*

Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali da utili almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell’utile annuale.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 5a *Articolazione minima del conto annuale*

¹ In deroga agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni² (CO), il conto annuale deve essere articolato almeno nelle poste elencate nell’allegato e strutturato nell’ordine ivi indicato.

² I dati relativi all’esercizio precedente al periodo corrispondente devono essere riportati nel bilancio, nel conto economico e nell’allegato.

¹ RS 961.011.1

² RS 220

³ Le imprese di assicurazione che esercitano in misura significativa sia l'assicurazione diretta che la riassicurazione attiva riportano le poste attuariali separatamente nel conto economico o nell'allegato.

Titolo della sezione prima dell'art. 5b

Sezione 3a: Prescrizioni complementari per le imprese di assicurazione estere

Art. 5b

¹ Per l'esercizio dei rami assicurativi di cui ai capoversi 2 e 3, l'impresa di assicurazione estera deposita presso un ente designato dalla FINMA, a titolo di cauzione, valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 lettere a, b, e o g OS.

² La cauzione ammonta almeno a:

- a. 600 000 franchi per i rami assicurativi A1–A6, fatta salva la lettera b;
- b. 450 000 franchi per i rami assicurativi A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 e A7, se non viene prestata alcuna garanzia per quanto riguarda il capitale, gli interessi o la longevità, come pure per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita nella forma giuridica di una cooperativa.

³ La cauzione ammonta al 10 per cento del margine di solvibilità richiesto in Svizzera per l'attività operativa, tuttavia almeno a:

- a. 280 000 franchi per il ramo assicurativo B14;
- b. 80 000 franchi per i rami assicurativi B10–B13 e B15;
- c. 60 000 franchi per i rami assicurativi B1–B8, B16 e B18;
- d. 40 000 franchi per i rami assicurativi B9 e B17.

Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

¹ L'articolo 5a è applicabile per la prima volta per la chiusura dell'esercizio 2015.

² All'atto della prima applicazione di tali prescrizioni, l'esercizio precedente è presentato conformemente all'articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del CO³ del 23 dicembre 2011.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2015.

28 ottobre 2015

Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari:

Anne Héritier Lachat
Mark Branson

Allegato
(art. 5a cpv. 1)

Articolazione minima del conto annuale

A. Bilancio

1. Attivi

I seguenti attivi devono figurare separatamente nel bilancio:

- 1.1 Investimenti di capitale
 - 1.1.1 Immobili
 - 1.1.2 Partecipazioni
 - 1.1.3 Titoli a interesse fisso
 - 1.1.4 Prestiti
 - 1.1.5 Ipoteche
 - 1.1.6 Azioni
 - 1.1.7 Altri investimenti di capitale
- 1.2 Investimenti di capitale e provenienti dall'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 1.3 Crediti da strumenti finanziari derivati
- 1.4 Depositi derivanti da riassicurazione assunta
- 1.5 Liquidità
- 1.6 Quota di riserve tecniche derivanti da attività di riassicurazione
- 1.7 Immobilizzazioni materiali
- 1.8 Spese di acquisizione attivate
- 1.9 Valori patrimoniali immateriali
- 1.10 Crediti da attività assicurativa
- 1.11 Altri crediti
- 1.12 Altri attivi
- 1.13 Capitale sociale non versato
- 1.14 Ratei e risconti attivi
- 1.15 Totale attivi

2. Passivi

I seguenti passivi devono figurare separatamente nel bilancio:

- 2.1 Riserve tecniche
- 2.2 Riserve tecniche per assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 2.3 Riserve non tecniche
- 2.4 Debiti onerosi
- 2.5 Impegni da strumenti finanziari derivati
- 2.6 Depositi da riassicurazione ceduta
- 2.7 Impegni derivanti da attività assicurativa
- 2.8 Altri passivi
- 2.9 Ratei e risconti passivi
- 2.10 Impegni postergati
- 2.11 Totale capitale di terzi (2.1 + ... + 2.10)
- 2.12 Capitale sociale

- 2.13 Riserva legale da capitale
- 2.14 Riserva legale da utili
- 2.15 Riserve facoltative da utili o perdite accumulate come posta negativa
- 2.16 Proprie quote del capitale come posta negativa
- 2.17 Totale capitale proprio (2.12 + ... + 2.16)
- 2.18 Totale passivi

B. Conto economico

Nel conto economico devono figurare separatamente le seguenti poste:

- 1 Premio lordo
- 2 Quota parte del riassicuratore al premio lordo
- 3 Premio per conto proprio (1 + 2)
- 4 Variazione dei riporti di premi
- 5 Quota parte del riassicuratore alla variazione dei riporti di premi
- 6 Premi lordi acquisiti per conto proprio (3 + 4 + 5)
- 7 Altri proventi derivanti dall'attività assicurativa
- 8 Totale proventi derivanti dall'attività attuariale (6 + 7)
- 9 Pagamenti per eventi assicurati al lordo
- 10 Quota parte del riassicuratore a pagamenti per eventi assicurati
- 11 Variazione delle riserve tecniche
- 12 Quota parte del riassicuratore alla variazione delle riserve tecniche
- 13 Variazione delle riserve tecniche per l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 14 Oneri per eventi assicurati per conto proprio (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
- 15 Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione
- 16 Quota parte del riassicuratore a spese di acquisizione e a altre spese di amministrazione
- 17 Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione per conto proprio (15 + 16)
- 18 Altri oneri attuariali per conto proprio
- 19 Totale oneri derivanti dall'attività attuariale (14 + 17 + 18) (solo per l'assicurazione contro i danni)
- 20 Proventi da investimenti di capitale
- 21 Oneri per investimenti di capitale
- 22 Risultato da investimenti di capitale (20 + 21)
- 23 Risultato da capitale o da operazioni su interessi derivante dall'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 24 Altri proventi di ordine finanziario
- 25 Altri oneri di ordine finanziario
- 26 Risultato operativo (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
- 27 Oneri per interessi derivanti da debiti onerosi
- 28 Altri proventi
- 29 Altri oneri
- 30 Costi e ricavi straordinari

31	Utile / perdita prima delle imposte (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
32	Imposte dirette
33	Utile / perdita (32 + 33)

C. Allegato

L'allegato deve contenere, oltre alle informazioni di cui agli articoli 959c capoversi 1 e 2 e 961a CO⁴, anche le seguenti informazioni, nella misura in cui non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

- a. articolazione degli altri investimenti di capitale e degli investimenti di capitale derivanti dall'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni;
- b. articolazione dei crediti derivanti dall'attività assicurativa nei confronti di:
 1. stipulanti,
 2. agenti e intermediari,
 3. imprese di assicurazione;
- c. ripartizione delle riserve tecniche con l'importo lordo, la quota parte del riassicuratore e l'importo per conto proprio in ognuna delle seguenti poste:
 1. riporti di premi,
 2. riserve per prestazioni assicurative,
 3. altre riserve tecniche,
 4. riserva matematica,
 5. riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze,
 6. riserve per il fondo delle eccedenze;
- d. ripartizione degli impegni derivanti dall'attività assicurativa nei confronti di:
 1. stipulanti,
 2. agenti e intermediari,
 3. imprese di assicurazione;
- e. prospetto delle variazioni del capitale proprio. Il prospetto delle variazioni del capitale proprio illustra in maniera tabellare per l'esercizio in rassegna e per ogni elemento essenziale del capitale proprio lo stato iniziale, lo stato finale e il passaggio dallo stato iniziale a quello finale, fermo restando che ogni variazione essenziale per la valutazione della situazione economica va esposta separatamente;
- f. ripartizione delle variazioni delle riserve tecniche nelle seguenti poste del conto economico:
 1. variazione delle riserve per prestazioni assicurative,
 2. variazione delle altre riserve tecniche,
 3. variazione della riserva matematica,

⁴ RS 220

4. variazione delle riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze,
 5. variazione della riserve per il fondo delle eccedenze;
- g. informazioni concernenti i redditi da investimenti di capitale per ogni classe di investimento (A. n. 1.1), riportate separatamente e ripartite nelle seguenti poste:
1. ricavi,
 2. rivalutazioni,
 3. utili conseguiti;
- h. informazioni concernenti gli oneri per investimenti di capitale per ogni classe di investimento (A. punto 1.1), riportate separatamente e ripartite nelle seguenti poste:
1. ammortamenti e rettifiche di valore,
 2. perdite realizzate.

